Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — Roma - Venerdì, 23 gennaio 1931 - Anno IX — Numero 18

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.
Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Frosinone:** Grossi professore Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Internazionale, via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggansi le norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **136.**

LEGGE 27 dicembre 1930, n. **1807.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1518, che approva la convenzione stipulata il 4 ottobre 1930 tra lo Stato e Gabriele D'Annunzio, riguardante il « Vittoriale ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1518, che approva la convenzione stipulata il 4 ottobre 1930, tra lo Stato e Gabriele D'Annunzio, riguardante il « Vittoriale ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **137.**

LEGGE 18 dicembre 1930, n. **1808.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488, concernente la disciplina della fabbricazione di prodotti essenziali alla difesa dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488, concernente la disciplina della fabbricazione di prodotti essenziali alla difesa dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 138.

LEGGE 22 dicembre 1930, n. 1809.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 giugno 1930, n. 1090, concernente deroga all'art. 5 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, sull'ordinamento della Croce Rossa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 giugno 1930, n. 1090, concernente deroga all'art. 5 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, sull'ordinamento della Croce Rossa Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI — GAZZERA — SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 139.

LEGGE 22 dicembre 1930 n. 1810.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1318, recante disposizioni per la costruzione di una strada dall'abitato di Cerveteri alla Necropoli Etrusca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1318, recante disposizioni per la costruzione di una strada da Cerveteri alla Necropoli Etrusca.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 140.

LEGGE 8 gennaio 1931, n. 17.

Modifiche alle disposizioni facenti obbligo dell'impianto radiogoniometrico e dell'impianto trasmittente ad onde corte sulle navi mercantili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'obbligo dell'impianto radiogoniometrico stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 380, convertito in legge 17 giugno 1929, n. 1095, è esteso alle navi da passeggeri ed alle navi cisterna destinate al trasporto di combustibile liquido, che compiano viaggi oltre Costantinopoli e che abbiano l'obbligo dell'impianto radiotelegrafico.

Sono esonerate dall'obbligo dell'impianto radiogoniometrico le navi che, pur oltrepassando lo Stretto di Gibilterra e il Canale di Suez, non si spingano oltre Casablanca e Lisbona nell'Atlantico e Kosseir nel Mar Rosso.

Art. 2.

L'obbligo dell'impianto trasmittente ad onda corta, previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 380, è limitato alle navi di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate destinate alle linee sottoindicate:

a) linee da passeggeri Italia-Nord America (Atlantico);
b) linee da passeggeri Italia-Centro America-Sud Pacifico;
c) linee da passeggeri Italia-Sud America (Atlantico);
d) linee, sia da passeggeri che da carico, Italia-Nord Pacifico;
e) linee, sia da passeggeri che da carico, Italia-Congo;
f) linee da passeggeri Italia-Estremo Oriente;
g) linee da passeggeri Italia-Australia;
h) linee, sia da passeggeri che da carico, Italia-Chisimaio;
i) linee, sia da passeggeri che da carico, Italia-Durban.

E' data, però, facoltà al Ministero delle comunicazioni di estendere l'obbligo del suddetto impianto a quelle altre navi per le quali fosse reso opportuno da esigenze di traffico.

Per le rimanenti navi su cui, in virtù dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 380, dovrebbero essere sistemati

impianti ad onde corte, è consentito che, in luogo degli impianti stessi, sia installato un trasmettitore a tubi elettronici adattabile al macchinario a scintilla, atto ad emettere onde persistenti e persistenti-interrotte da 600 a 2400 metri.

Art. 3.

La disposizione di cui al primo comma del precedente articolo 1 e quelle di cui all'art. 2, dovranno avere applicazione entro il 1° luglio 1931, rimanendo intanto abrogate le disposizioni precedenti ad esse contrarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **141.**

LEGGE 6 gennaio 1931, n. **19.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento di quiescenza e previdenziale dei dipendenti statali in relazione ai provvedimenti disposti col R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento di quiescenza e previdenziale dei dipendenti statali in relazione ai provvedimenti disposti col R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **142.**

LEGGE 6 gennaio 1931, n. 18.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, recante riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli Enti pubblici locali, delle Opere nazionali, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, recante riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli Enti pubblici locali, delle Opere nazionali, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **143.**

LEGGE 8 gennaio 1931, n. **20.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1508, che autorizza il Ministro per le finanze a stipulare convenzioni per assicurare il recupero dei crediti del Tesoro verso la Società « S.A.P.R.I. ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1508, con il quale il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare convenzioni per assicurare il recupero dei crediti del Tesoro verso la Società « S.A.P.R.I. ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **144.**

REGIO DECRETO 8 agosto 1930, n. **1799.**

Approvazione di un nuovo regolamento per l'esecuzione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme bachi da seta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1923, n. 1512, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione e il commercio del seme bachi da seta;

Visto il R. decreto 26 giugno 1924, n. 1204, che approvò il regolamento per l'applicazione della anzidetta legge;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per gli affari esteri, per le corporazioni e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In sostituzione del regolamento approvato con il R. decreto 26 giugno 1924, n. 1204, è approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, che stabilisce norme per la produzione e il commercio del seme bachi da seta, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI — GRANDI — BOTTAI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 66. — MANCINI.

Regolamento per l'esecuzione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme bachi da seta.

Art. 1.

Chiunque intenda avere l'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, deve presentare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La domanda deve dichiarare e dimostrare:

a) che la potenzialità di produzione annua dello stabilimento per il quale l'autorizzazione è chiesta non è inferiore a 3000 oncie, di cui non meno della metà di primo incrocio;

b) che lo stabilimento è fornito di locali ad esclusivo uso della confezione del seme bachi, del personale e dei mezzi adatti, a norma dell'art. 2 della legge, per produrre, col sistema cellulare, la quantità di seme che si dichiara voler preparare, e per assicurarne la conservazione. Qualora i locali non siano in proprietà, ma siano presi in affitto, dovrà altresì dimostrarsi che la durata dell'affitto non è inferiore a tre anni;

c) che la ditta è iscritta o ha presentato istanza di iscrizione al Consiglio provinciale dell'economia, quale preparatrice di seme bachi.

Non possono essere concesse autorizzazioni o conservate le già concesse autorizzazioni e dispense dall'autorizzazione a ditte che non compiano tutte le operazioni di confezione.

Art. 2.

Le ditte che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge, e quelle che abbiano ottenuto la dispensa di cui all'art. 3, hanno obbligo di produrre effettivamente, ogni anno, non meno di 500 oncie di seme di razze pure o 1500 oncie di razze incrociate, decadendo, in caso contrario, dalla autorizzazione o dalla dispensa.

Tutte le operazioni di confezione e di conservazione del seme devono essere compiute soltanto nei locali dello stabilimento per il quale fu concessa l'autorizzazione o la dispensa. Ogni operazione eventualmente compiuta fuori di essi è considerata in contravvenzione alla legge e porta alla revoca della autorizzazione o della dispensa.

Nei casi di urgente necessità, è, tuttavia, concessa l'utilizzazione di altri locali, previo avvertimento, per lettera raccomandata o per telegramma al Regio istituto che esercita il controllo.

Qualora gli ispettori o incaricati del controllo abbiano fondati sospetti che vengano clandestinamente compiute operazioni di produzione di seme in locali diversi da quelli per i quali fu concessa l'autorizzazione o la dispensa, possono eseguire visite in tali locali, chiedendo, ove occorra, l'ausilio della forza pubblica.

Art. 3.

Le ditte autorizzate alla preparazione e alla vendita del seme bachi ai sensi dell'art. 1 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, e quelle dispensate dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge stessa, hanno l'obbligo di fornire tutti gli elementi, ai fini del controllo, ai funzionari all'uopo incaricati, anche in rapporto alle disposizioni dell'art. 4 e dell'art. 11 della legge.

Le ditte di cui sopra hanno l'obbligo di essere fornite, in ogni momento, di locali ed attrezzi proporzionati alla quantità di seme che effettivamente preparano.

Le autorizzazioni di cui all'art. 1 della legge e le dispense di cui all'art. 3 devono essere confermate, previa ispezione, ad ogni mutamento di locali.

Ciascun stabilimento dovrà tenere appositi registri, a pagine numerate, conformi ai moduli di cui all'allegato A al presente regolamento, che dovranno essere gratuitamente vidimati da uno dei Regi istituti di cui al seguente art. 6, nei quali dovranno essere annotati: l'elenco delle partite introdotte nello stabilimento con l'indicazione dell'allevatore da cui provengono, con l'esatta indicazione delle qualità, del peso dei bozzoli ottenuto per oncia, della eventuale infezione di pebrina, della percentuale di crisalidi morte riscontrate e di quant'altro possa fornire elemento per giudicare della robustezza delle partite medesime. Dovrà altresì annotarsi se dette partite furono destinate alla sfarfallatura o se furono scartate. Parimenti sarà tenuto, in detti registri, esatto conto del numero dei microscopi adoperati, degli operai dei due sessi impiegati nelle varie operazioni di confezione e delle giornate di lavoro distinte per ciascuna operazione.

La mancanza della tenuta dei registri di cui sopra o la falsificazione delle notizie in essi contenute costituiscono infrazione punibile ai sensi dell'art. 18 della legge.

Art. 4.

Sarà ritenuto personale tecnico competente, ai fini della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge, quello che abbia conseguito il diploma di abilitazione a confezionatore di seme bachi dopo aver frequentato corsi speciali presso le Regie stazioni sperimentali: bacologica di Padova e di gelsi-bachicoltura di Ascoli Piceno; e quello che abbia ottenuto l'abilitazione per equipollenza di titoli a' termini dell'art. 18 del R. decreto 26 giugno 1924, n. 1204.

Coloro che siano stati direttori, o, per oltre un triennio, vice-direttori di una delle due Regie stazioni anzidette, si

presumono, a tutti gli effetti di legge, in possesso del titolo di abilitazione di cui al comma precedente.

Gli assistenti di ruolo di una delle Regie stazioni di cui sopra, dopo un triennio di servizio, possono ottenere il titolo di abilitazione qualora il direttore dell'Istituto li dichiari idonei.

Ogni variazione nella direzione tecnica deve essere denunciata, con lettera raccomandata, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine di 15 giorni. Qualora durante il periodo della sfarfallatura venga a mancare, per qualsiasi motivo, il direttore, la ditta ha l'obbligo di darne denuncia immediata, sia al Ministero che al Regio istituto preposto al controllo ai sensi del successivo art. 6, notificando anche in che modo abbia provvisoriamente provveduto a sostituirne la mancanza. In ogni caso entro il termine di due mesi la ditta deve provvedere alla definitiva assunzione di nuovo personale tecnico competente.

Ciascuna ditta deve avere una propria esclusiva direzione tecnica, e il personale tecnico direttivo deve effettivamente e continuativamente presenziare alle operazioni di confezione.

Art. 5.

Per l'ammissione ai corsi speciali di cui all'articolo precedente è richiesta almeno la licenza di scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo. In mancanza di tale titolo l'ammissione potrà essere concessa ad aspiranti forniti di licenza di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo, che superino prove scritte ed orali di esame di fisica, chimica, zoologia e botanica, secondo i programmi delle scuole medie di secondo grado.

I corsi speciali presso le Regie stazioni sperimentali: bacologica di Padova, e di gelsi-bachicoltura di Ascoli Piceno, devono comprendere insegnamenti di embriologia e morfologia, di fisiologia, compreso lo studio delle influenze del mezzo ambiente, di patologia compresa la microbiologia, di genetica, di economia dell'industria bacologica e serica ed applicazioni pratiche.

Gli insegnamenti e le applicazioni pratiche debbono comprendere serie rispettive di lezioni ed esercitazioni.

E' riconosciuta, per l'ammissione ai corsi di cui sopra, l'equipollenza dei titoli di studio stranieri.

Art. 6.

La sorveglianza e il controllo sugli stabilimenti di preparazione di seme bachi, sugli allevamenti da riproduzione e sulla vendita del seme bachi, di cui all'art. 11 della legge, sarà esercitata a mezzo di uno o più Istituti governativi, dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e che saranno designati con apposito decreto del Ministro.

Ciascuno stabilimento, ammesso a preparare seme bachi, deve presentare, entro l'aprile di ciascun anno, all'Istituto governativo che, giusta il precedente comma, sarà stato designato per la sorveglianza sullo stabilimento medesimo, l'elenco delle località dove compie gli allevamenti per la riproduzione, indicando, per ciascun allevamento, il nome dell'allevatore, la quantità e la qualità di seme che vi impiega.

Nel caso che gli allevamenti abbiano luogo in località sottoposte alla sorveglianza di Istituti diversi, gli elenchi di cui sopra, dovranno essere trasmessi a ciascuno di detti Istituti.

Art. 7.

La preparazione del seme, a norma dell'art. 2 della legge, deve essere fatta col sistema cellulare.

Per seme preparato a sistema cellulare e per seme deposto in celle, di cui agli articoli 2 e 5 della legge, si intende il seme comunque preparato in singole deposizioni isolate, accompagnate dalle relative farfalle, in modo che sia sempre possibile eliminare, a mezzo della selezione microscopica, le ovature provenienti da farfalle infette da pebrina o da altre malattie, che nuove conoscenze sulla patologia del baco da seta abbiano accertate e siano state ufficialmente riconosciute trasmissibili per ereditarietà.

Si intende altresì che tutte le disposizioni dovranno essere selezionate mediante esame microscopico delle relative farfalle e che quelle infette dovranno essere distrutte.

E' tuttavia consentita, per ragioni insormontabili di tecnica, la preparazione di seme a sistema non cellulare (il così detto sistema industriale) solo per il seme destinato ad allevamenti estivi-autunnali allorchè si adoperi uno dei trattamenti per la schiusura estemporanea sul seme non ancora colorito e qualora le diverse partite poste a sfarfallare non presentino, agli esami preventivi d'uso, infezione pebrinosa. Per ciascun lotto di seme, dovrà, tuttavia, essere conservato un congruo campione delle relative farfalle ad uso del controllo sulla sanità del seme che gli Istituti potranno esercitare. Ciò non esclude da parte degli Istituti stessi la facoltà del controllo sul seme per gli allevamenti autunnali.

Le ditte che intendano produrre tale seme dovranno, annualmente, ottenere speciale autorizzazione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Allorchè abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui sopra le ditte medesime dovranno altresì dichiarare, agli Istituti preposti al controllo, la quantità e la qualità del seme che intendono preparare e il metodo di preparazione che vogliono seguire.

Art. 8.

La prescrizione di cui all'art. 5 della legge riguarda anche il seme preparato da stabilimenti italiani impiantati all'estero.

Il seme importato nel Regno, deposto in celle con le relative farfalle, è ammesso alla importazione solo se indirizzato alle Regie stazioni bacologiche o a stabilimenti autorizzati i quali ultimi devono curarne, oltrechè la iscrizione in entrata nel registro di cui al precedente art. 2, anche le successive operazioni di confezione.

Art. 9.

La vendita del seme bachi, anche schiuso (bacolini), può essere fatta dagli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'art. 1 della legge o dispensati dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, oltre che direttamente anche a mezzo di rappresentanti.

Chiunque, trattisi di ente o di persona, intenda occuparsi di collocamento del seme deve riceverne preventivo mandato dalle ditte produttrici che forniranno il seme e deve acquisire le commissioni soltanto sui bollettari delle ditte stesse. E' consentito ai rappresentanti di farsi coadiuvare da sub-agenti ai quali consegneranno un documento di riconoscimento emesso dalle ditte. Il seme deve essere consegnato al committente senza modificarne la condizionatura originaria, tranne il caso che il rappresentante provveda alla incubazione.

L'elenco dei rappresentanti deve essere, annualmente, comunicato, entro il mese di marzo, agli Istituti governativi incaricati della sorveglianza e del controllo, di cui all'art. 6 del presente regolamento.

E' però ammessa la presentazione di elenchi suppletivi fino al 15 aprile di ogni anno.

Gli Istituti di controllo, di cui al precedente art. 6, hanno facoltà di segnalare alle ditte produttrici quei rappresentanti o sub-agenti che abbiano dato prova di non saper convenientemente trattare il seme, dal punto di vista tecnico, o che abbiano comunque contravvenuto alle disposizioni della legge e del presente regolamento, affinchè le ditte eliminino ogni inconveniente.

La consegna del seme venduto dalle ditte produttrici non può essere iniziata prima che sia ultimata la razionale ibernazione. Tale clausola non è applicabile al seme che si esporta, al seme venduto in celle con le relative farfalle ed a quello che viene ceduto od affidato ad altra ditta autorizzata.

Chiunque, trattisi di enti, di persone o di ditte autorizzate, intenda far schiudere il seme in camere di incubazione, sia private che collettive, potrà farne preventiva denuncia agli Istituti di controllo per ottenerne il riconoscimento ufficiale. Tale riconoscimento dà diritto alla affissione di apposita targa da cui risulti che la camera di incubazione è sottoposta alla sorveglianza degli Istituti di controllo.

La vendita del seme estero può essere fatta solo da stabilimenti funzionanti nel Regno autorizzati o dispensati dall'autorizzazione e dai loro legittimi rappresentanti.

Tale seme estero può essere venduto sia ancora in celle che sgranato e selezionato; o schiuso giusta l'articolo seguente; in ogni caso deve essere indicata la provenienza del seme stesso.

Per il seme estero venduto sgranato o schiuso si intende ricadere sullo stabilimento venditore ogni responsabilità, per eventuali riscontrate infezioni pebrinose, o comunque per cattiva confezione o conservazione.

Art. 10.

I telaini, le scatole ed i sacchetti di cui all'art. 10 della legge, in cui è contenuto il seme per la vendita, devono essere chiusi in guisa da non poter essere manomessi.

La quantità del contenuto di ciascuno deve essere indicata, su di essi, in grammi. Ogni involucro non potrà contenere che uno solo dei seguenti quantitativi di seme:

per gli incroci a femmina asiatica e maschio giallo indigeno: grammi 30; grammi 15; grammi 7,50; grammi 3,75;

per i gialli puri indigeni: grammi 32; grammi 16; grammi 8; grammi 4;

per gli incroci a femmina gialla indigena e maschio asiatico: grammi 36; grammi 18; grammi 9; grammi 4,50.

Si aggiungerà sugli involucri anche l'indicazione sussidiaria di consuetudine rispettivamente « oncia », « mezza oncia », « quarto d'oncia », « ottavo d'oncia ».

Su tali limiti di peso sono tollerate differenze, in eccesso o in difetto, non superiori ad un grammo per le unità di peso massimo, e di frazioni di grammo e proporzionali per le suddette rispettive suddivisioni.

Detti pesi si intendono riferiti a seme allo stato di riposo (diapausa).

Quando si tratti di seme prodotto da incroci deve essere dichiarata la razza di ognuno dei due sessi.

La vendita del seme in celle deve essere fatta con indicazione del numero delle celle che costituiscono la partita.

Pr la vendita del seme schiuso (bacolini) la merce deve essere accompagnata dal rispettivo involucro che racchiudeva il seme, oppure da un certificato da cui risultino le indicazioni prescritte per gli involucri del seme.

La sorveglianza degli Istituti incaricati, a norma dell'articolo 6 del presente regolamento, del controllo sulle varie operazioni di confezione e di vendita del seme bachi si estende anche alle camere di incubazione destinate alla vendita del seme schiuso.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano allo scambio e alla vendita di seme fra stabilimenti ammessi alla produzione e alla vendita del seme medesimo.

Non sono ammesse, sui telaini, scatole, sacchetti, ecc., in cui è contenuto il seme, nè sui certificati che accompagnano il seme schiuso, cancellature o correzioni delle indicazioni di cui all'art. 10 della legge e al presente articolo.

Art. 11.

Gli accertamenti dell'osservanza dell'art. 5 della legge e dell'art. 8 del presente regolamento sono fatti dagli uffici doganali di confine.

Il seme non condizionato in deposizioni isolate per ciascuna farfalla, accompagnate dalle relative farfalle, non è ammesso alla importazione. Non è ammessa l'introduzione dall'estero di seme sgranato anche quando sia condizionato in pacchi postali nonchè in campioni senza valore semplici o raccomandati.

L'ufficio di dogana redige verbale e ne invia copia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di autorizzare, tuttavia, l'introduzione nel Regno di piccole quantità di seme bachi provenienti dall'estero, anche se non siano in celle o in deposizioni comunque isolate accompagnate dalle relative farfalle, allorchè le partite medesime servano per studio od esperimenti, e siano indirizzate agli Istituti incaricati del controllo ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

Art. 12.

Le ispezioni di controllo agli stabilimenti autorizzati alla preparazione del seme bachi e ai luoghi di distribuzione del seme e dei bacolini, sono dirette ad accertare l'osservanza delle prescrizioni della legge e del presente regolamento e di ogni altra norma notoriamente riconosciuta efficace alla buona preparazione del seme — anche allo scopo di ottenere uniformità nei tipi di bozzoli e pregevoli caratteri merceologici di essi, — e alla sua conservazione e incubazione.

Nei locali degli stabilimenti non potranno, in nessun tempo, essere fatti ammassi di bozzoli che non siano di partite residuate dalle operazioni di confezione. Anche in questo caso partite di bozzoli con notevole percentuale di mortalità e specialmente di calcino non potranno essere conservate nei locali dello stabilimento.

Art. 13.

Per l'accertamento della sanità del seme destinato alla vendita e selezionato i funzionari e gli incaricati della vigilanza e del controllo hanno facoltà di fare prelevamenti di campioni di tutte le marche prodotte dallo stabilimento.

I campioni, di norma, saranno in numero di due per ogni marca, e saranno di circa 4 grammi ciascuno di seme sgranato o di un numero proporzionale di celle. Per le marche contenenti notevoli quantità di seme, che lascino supporre la provenienza da più allevamenti da riproduzione, il numero dei campioni prelevati potrà essere superiore a due.

Il prelevamento è fatto in presenza del proprietario o di un suo rappresentante o di altra persona addetta allo stabilimento o deposito del seme, e, in assenza, anche dal solo funzionario o incaricato.

Fatto il prelevamento, i funzionari o gli incaricati della vigilanza racchiudono i campioni in involucri sigillati e firmati dagli intervenuti.

Delle coppie dei campioni prelevati di ogni marca, a norma dell'art. 12 della legge, uno sarà trasmesso, a cura del

funzionario o incaricato che esegue l'ispezione, ad uno degli Istituti governativi designati per la prima analisi, ai termini del succitato art. 12 della legge, e il corrispondente all'Istituto designato, secondo l'ultimo comma dello stesso articolo, per la eventuale analisi definitiva.

Del prelevamento dei campioni e delle successive operazioni deve essere redatto apposito verbale, dal quale dovrà anche risultare la quantità approssimativa di seme della partita cui il campione prelevato corrisponde.

Il giudizio dell'Istituto che procede alla prima analisi deve essere da questo comunicato alla ditta, agli effetti della eventuale distruzione del seme risultato infetto, come agli articoli 14 della legge e 16 del presente regolamento, con lettera raccomandata.

Nel prelevamento dei campioni gli organi di controllo procureranno di conciliare le esigenze del controllo stesso con quelle di natura industriale dei singoli stabilimenti.

Art. 14.

La contestazione del produttore alla decisione dell'Istituto che eseguì la prima analisi deve essere presentata all'Istituto governativo designato secondo l'ultimo comma dell'art. 11 della legge entro 15 giorni dalla notificazione della decisione.

La decisione dell'Istituto che esegue la seconda analisi, sempre agli effetti della eventuale distruzione del seme, deve essere comunicata, con lettera raccomandata, alla ditta, entro venti giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione.

Art. 15.

Con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al capitolo 24 dell'esercizio 1930-31 e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi venturi si provvede ad ogni e qualsiasi spesa (esclusi i premi di operosità e rendimento) per l'applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, e del presente regolamento.

Per la erogazione delle spese di cui sopra, nei limiti della legge di contabilità dello Stato, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di fare aperture di credito a favore dei funzionari delegati, oppure di effettuare i pagamenti mediante ordinativi diretti sulle Tesorerie dello Stato.

Art. 16.

La distruzione del seme dichiarato infetto, in seguito al risultato delle analisi di cui all'art. 12 della legge, è disposta dall'Istituto governativo che esercita il controllo sullo stabilimento, e deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

La distruzione è disposta per la intera quantità del seme cui l'accertamento si riferisce, e sarà effettuata alla presenza dell'ispettore che prelevò il campione o di altra persona designata dall'Istituto di controllo che fece prelevare i campioni.

La distruzione del seme confezionato per la vendita da chi non sia autorizzato ai sensi dell'art. 1 della legge o dispensato dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 3, è disposta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e sarà eseguita immediatamente da apposito incaricato, assistito, ove occorra, dalla forza pubblica, per tutte le quantità di seme prodotto.

La distruzione del seme, anche schiuso, venduto da venditori ambulanti sarà fatta, pure immediatamente, dall'agente di finanza o della forza pubblica o dall'ispettore o incaricato che accerta e contesta la contravvenzione al venditore ambulante.

E' equiparata alla vendita ambulante del seme anche quella compiuta in sedi e con impianti fissi, semifissi e mobili da persone o enti che non abbiano avuto mandato di rappresentanza dalle ditte di cui vendono il seme ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento.

Art. 17.

Le attribuzioni demandate dall'art. 18 della legge, 3° comma, al Comitato per gli interessi serici, che fu soppresso con R. decreto 29 marzo 1923, n. 985, e già devolute al Ministero dell'economia nazionale, a norma del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700, passano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito anche il parere del Ministero delle corporazioni.

Art. 18.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di ordinare, in qualsiasi tempo, revisioni parziali o generali delle autorizzazioni o dispense già concesse al fine di eliminare ditte o stabilimenti che non rispondano alle esigenze tecniche di una buona produzione. Tali revisioni saranno eseguite a mezzo di apposita Commissione composta dei direttori delle Regie stazioni bacologiche di Padova e di Ascoli Piceno e da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

E' in facoltà del Ministro di aggregare a detta Commissione un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei produttori seme bachi, il quale ha soltanto voto consultivo.

Le proposte della Commissione di revisione anzidetta sono rese esecutive con provvedimento del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 19.

I proventi delle ammende previste dall'art. 15 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, sono integralmente versati al bilancio dello Stato.

Art. 20.

Il presente regolamento avrà effetto a partire dal trentesimo giorno dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

E' tuttavia in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di rimandare alla campagna di preparazione successiva l'applicazione di quelle disposizioni che per ragioni di tecnica non siano immediatamente attuabili.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

ALLEGATO A
Mod. 1.

Marca, razza e provenienza	Seme incubato in gr. e da chi fu fatta l'incubazione	Allevatore e località	Data		Visite allevamenti	Osservazioni durante l'allevamento	Quantità in kg. di bozzoli ritirati	Quantità dei bozzoli per chilogrammo	% morti e causa probabile della morte	Caratteri dei bozzoli	Esame pebrina		Destinazione della partita		
			Inizio allevamento	Salita al bosco							sulle crisalidi %	sulle farfalle alla forzatura %	sfarfallata (data)	scottata (data)	venduta (a chi?)

Mod. 2.

Marca e razza	Numero della partita	SELEZIONE MICROSCOPICA							ALTRE OPERAZIONI					
		Numero delle celle			Nome dei microscopisti	Giornate e ore di lavoro	Risultato esame		Natura dell'operazione	Nomi degli operai	Giornate ed ore di lavoro	Data inizio operazioni	Temperatura in gradi	
		prelevate	vane o infeconde	esaminate			Celle infette N.	Celle conservate N.					durante la conservazione estiva autunnale	durante l'ibernazione

RELAZIONE e REGIO DECRETO 6 gennaio 1931.

Nomina del Regio commissario per l'amministrazione dell'Ente autonomo per le forze idrauliche dell'Adige e del Garda.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici a S. M. il Re, in udienza del 6 gennaio 1931-IX, sul decreto concernente la nomina del Regio commissario per l'amministrazione dell'Ente autonomo per le forze idrauliche dell'Adige e del Garda.

MAESTA',

La legge 24 marzo 1921, n. 443, che autorizzò la costituzione di un Ente per la derivazione ed utilizzazione delle forze idrauliche dei bacini dell'Adige e del Garda, loro affluenti e confluenti e di altri bacini di cui si chiedesse ed ottenesse la concessione, mirò a favorire determinate Provincie ed enti pubblici nella iniziativa di produrre e distribuire energia elettrica nel comune e generale interesse

Parteciparono alla costituzione dell'Ente la Provincia ed il comune di Bologna, la Provincia ed il comune di Modena, le provincie di Mantova, di Verona, la Camera di commercio di Verona, i comuni di Verona, di Cerea e di Cologna Veneta.

L'Ente ha in pieno sviluppo due importantissime intraprese: l'impianto idroelettrico del Ponale in base ad accordi col Consorzio industriale delle città di Riva e Rovereto, titolare di quella concessione, ed il sistema di trasmissione dell'energia ad alta tensione da Mori (Marco) a Mantova, Modena e Bologna con diramazione a Verona e con linee ad alta e media tensione e cabine di trasformazione e di distribuzione estendentisi oltre che nelle Provincie degli enti partecipanti anche in altre Provincie limitrofe del Veneto, della Lombardia e dell'Emilia.

Per l'espletamento della sua attività industriale l'Ente Adige-Garda ha dovuto affrontare non lievi oneri d'indole economica, mentre per suo istituto e per la natura stessa degli enti che lo compongono, ha dovuto nel suo esercizio ispirarsi precipuamente a quei criteri d'interesse generale per cui fu creato.

Ad agevolarne la sistemazione finanziaria si provvide con R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2275, concernente un mutuo a favore dell'Ente autonomo Adige-Garda con sussidiaria garanzia statale, decreto convalidato con legge 12 maggio 1930, n. 693.

Senonchè nuove difficoltà sono sorte nei rapporti e nella competizione con altre imprese produttrici e distributrici di energia elettrica, ch'è urgente acclarare e dirimere.

Avendo il Consiglio di amministrazione rassegnato le sue dimissioni ed essendo opportuno, anzi necessario, che si provveda alla gestione dell'Ente, in siffatte eccezionali contingenze, con prontezza ed unità d'indirizzo che tenga conto degli interessi generali i quali comprendono e sovrastano quelli dei singoli enti partecipanti, il Governo è venuto nella determinazione di nominare un Regio commissario, nella persona del comm. ing. Giuseppe Bisazza, direttore generale dell'Azienda elettrica municipale di Torino e presidente della Federazione nazionale fascista delle aziende industriali municipalizzate.

La facoltà del Governo d'intervenire con siffatto provvedimento è fondata non solo sui poteri che gli competono nei riguardi dei Comuni e delle Provincie partecipanti all'Ente Adige-Garda, ma particolarmente sui poteri di vigilanza che, ai sensi dello statuto approvato con R. decreto 21 gennaio 1923, ha il diritto di esercitare su l'Ente stesso anche oltre il caso letteralmente previsto dal penultimo comma dell'art. 33.

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 443, autorizzante la costituzione dell'Ente autonomo Forze idrauliche dell'Adige e del Garda, costituitosi con atto 12 novembre stesso anno, registrato in Verona il 17 detto mese, mod. 2° volume 245;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1923, col quale fu approvato lo statuto dell'Ente stesso;

Ritenuta la urgente necessità di assicurare l'ulteriore funzionamento del predetto Ente, in presenza delle ragioni che hanno occasionato le dimissioni degli attuali componenti del Consiglio di amministrazione;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno e Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per l'amministrazione dell'Ente autonomo Forze idrauliche Adige-Garda è nominato un Regio commissario nella persona dell'ingegnere Bisazza comm. Giuseppe, per la durata di mesi sei.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1931 - Anno IX
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 302. — G. ROSSI.

(127)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1930.

Tariffe ferroviarie pel trasporto dei fiori destinati all'esportazione.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Alle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la tariffa ordinaria n. 15 G. V. è soppressa;

b) la tariffa eccezionale n. 26 G. V. è annullata e sostituita da quella allegata al presente decreto;

c) nella nomenclatura e classificazione delle cose a G. V., di contro alle voci:

Fiori freschi (sciolti, in mazzi od in corone) in casse, scatole o ceste;
Foglie altre, fresche;
Piantine vive, anche con vaso, imballate,

è soppressa l'indicazione della tariffa ordinaria n. 15 G. V.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il 16 ottobre 1930-VIII.

Roma, addì 5 novembre 1930 - Anno IX

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Tariffa eccezionale n. 26 G. V.

Fiori freschi, piantine vive e foglie ornamentali, di produzione nazionale, in esportazione dall'Italia via terra.

SERIE *A*

Stazioni mittenti	Stazioni destinatarie
Tutte le stazioni delle linee dello Stato	Quelle estere di cui alla condizione 1ª.

Prezzi: quelli delle tariffe ordinarie competenti ridotti del 15 per cento.

SERIE *B*

Stazioni mittenti	Stazioni destinatarie
Stazioni della linea Ventimiglia-Genova-Livorno	Quelle estere di cui alla condizione 1ª

	Zone di percorrenza												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
		Da chilometri											
	a km. 200	201 a 800	301 a 400	401 a 450	451 a 500	501 a 600	601 a 680	681 a 700	701 a 710	711 a 800	801 a 900	901 a 1000	1001 a oltre
	Prezzi per tonnellata (in lire)												
Spedizioni in collettame:													
peso minimo 50 kg.	—	0,218	0,212	0,189	0,044	0,152	0,152	0,898	0,898	0,163	0,151	0,139	0,108
	59,70	81,50	102,70	112,15	114,35	129,55	141,71	159,67	168,65	183,32	198,42	212,32	—
Spedizioni a carro:													
peso minimo 4 tonn.	—	0,163	0,162	0,133	0,027	0,101	0,101	0,704	0,704	0,109	0,097	0,090	0,080
	56 —	72,30	88,50	95;15	96,50	106,60	114,68	128,76	135,80	145,61	155,31	164,31	—
peso minimo 5 tonn.	—	0,177	0,172	0,165	0,046	0,101	0,101	0,704	0,704	0,109	0,097	0,090	0,080
	48,30	66 —	83,20	91,45	93,75	103,85	111,93	126,01	133,05	142,86	152,56	161,56	—

Condizione comune.

1° La presente tariffa è applicabile alle spedizioni destinate direttamente a stazioni estere poste oltre i transiti di confine terrestre e percorrenti, sulle linee dello Stato, almeno 200 chilometri.

E' pure applicabile ai trasporti appoggiati ai transiti di confine tra le ferrovie dello Stato e le ferrovie estere per la rispedizione, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dall'Amministrazione.

Condizioni speciali per la serie B.

2° I trasporti fruenti della serie *B* sono inoltrati con i treni diretti che stabilisce l'Amministrazione, e tassati per la via seguita dai treni stessi. Nei prezzi è già compreso l'aumento del 70 % per l'inoltro con tali treni.

3° Il prezzo di ogni spedizione a collettame non deve essere inferiore a L. 4,80 per i percorsi fino a 400 km., a L. 6,70 per i percorsi da 401 a 700 chilometri ed a L. 7,70 per i percorsi oltre i 700 chilometri.

4° Per i trasporti a carro, la domanda dei carri occorrenti devé essere fatta almeno 12 ore prima della presentazione della merce.

5° E' ammesso, per i trasporti a carro, il completamento del carico nelle stazioni intermedie della linea Ventimiglia-Genova-Livorno in cui fanno servizio per il pubblico i treni diretti stabiliti per il trasporto dei fiori, sempre quando ciò sia compatibile con le esigenze del servizio.

Nelle stazioni di fermata però il completamento può farsi anche con spedizioni di fiori, piantine vive e foglie ornamentali provenienti da stazioni dove il treno non ha fermata, ed a Genova può farsi pure, nei carri in partenza da Ventimiglia, con i prodotti di cui sopra provenienti dalla Riviera di Levante.

Nella lettera di vettura e sui documenti doganali il rappresentante del mittente nelle stazioni intermedie deve esporre il peso e la quantità dei colli aggiunti.

6° E' fatto divieto di togliere merci nelle stazioni intermedie. Verificandosi tale fatto, la merce levata è tassata come una separata spedizione dall'origine del treno alla detta stazione intermedia con i prezzi della tariffa n. 12 G. V. aumentati del 70 %.

7° Il pagamento della tassa di trasporto per il peso minimo di 4 o di 5 tonnellate, o per quello reale se superiore — tenuto conto degli eventuali completamenti nelle stazioni intermedie — è sempre da farsi dal mittente nella stazione di origine. Le differenze eventualmente dovute per effetto dei completamenti di carico debbono essere ugualmente pagate dal mittente, sul quale sono riprese con rilievi a debito emessi dal Controllo.

8° I termini di resa sono computati sull'orario dei treni con i quali è effettuato il trasporto, con l'aumento di 3 ore per le operazioni in partenza e di 2 ore per le operazioni in arrivo.

Roma, addì 5 novembre 1930 - Anno IX.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

(92)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1931.

Proroga della gestione straordinaria dell'« Orfanotrofio sloveno Sacra Famiglia » in Gorizia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 7 novembre 1930 col quale fu prorogato fino al 15 gennaio 1931, il termine assegnato per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia « Orfanotrofio sloveno Sacra Famiglia » in Gorizia;

Vista la proposta del Prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 30 giugno 1931.

Il prefetto di Gorizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 gennaio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(131)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1931.

Nomina del cav. di gr. cr. dott. Giuseppe Siragusa a commissario temporaneo per la gestione del « Collegio Nazareno » in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il Consiglio di amministrazione del « Collegio Nazareno » di Roma ha presentato le dimissioni dall'incarico ad esso affidato;

Considerata l'opportunità di provvedere a riforme nello statuto e nell'amministrazione del Collegio per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza;

Visti le leggi e regolamenti in vigore sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonchè il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Vista la proposta del Prefetto;

Decreta:

Ai fini del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, la temporanea gestione del « Collegio Nazareno » di Roma è affidata al cav. di gr. cr. dott. Giuseppe Siragusa, prefetto del Regno, con l'incarico di proporre, nel termine di sei mesi, tutte le riforme che riterrà opportune nello statuto e nell'amministrazione dell'ente per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale.

Il prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 gennaio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(132)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1931.

Proroga della gestione straordinaria della Congregazione di carità e di altre opere pie in Cava dei Tirreni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che col 31 dicembre u. s. è scaduto il termine assegnato, con decreto Ministeriale 10 luglio 1930, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione della Congregazione di carità e delle pie istituzioni, con sede nel comune di Cava dei Tirreni, « Asilo di mendicità », « Comitato cittadino di carità », « Asilo infantile Monte del Povero », « Asilo infantile Pastore Salsano », « Opera pia Monsignor Genovesi » ed « Asilo infantile Leopoldo Siano », nella frazione Passiano;

Vista la proposta del prefetto di Salerno;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato al 30 giugno 1931.

Il prefetto di Salerno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 gennaio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(133)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1930.

Delimitazione della zona sottoposta a servitù aeronautiche adiacente all'idroscalo di Vigna di Valle e della zona di specchio d'acqua sottoposta al divieto di transito e pesca.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401, richiamato dall'art. 10 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono soggette a servitù aeronautiche, ai fini dell'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, tutte le proprietà comprese nella zona adiacente l'idroscalo di Vigna di Valle e delimitata dalla linea inviluppo di tutti i cerchi che hanno il centro sui confini dell'idroscalo ed il raggio di m. 300 (zona tinteggiata in giallo nella annessa carta topografica).

Art. 2.

E' proibito il transito di imbarcazioni e la pesca nella zona di specchio d'acqua antistante l'idroscalo di Vigna di Valle (zona tinteggiata in verde nell'annessa carta topografica) la quale risulta limitata:

a nord-ovest dalla retta normale alla costa e partente dal fosso S. Celso;

a sud-est dalla retta parallela a quella già specificata e partente dal punto della costa distante 500 m. dal confine est dell'idroscalo;

a sud-ovest dalla costa;

e a nord-est dalla retta parallela alla costa alla distanza media da questa di km. 2.

E' riservato al sig. comandante dell'Idroscalo di Vigna di Valle l'autorizzazione di permettere il transito e la pesca in determinate ore del giorno.

Art. 3.

La limitazione della zona di servitù e della zona ove è proibito il transito delle imbarcazioni e della pesca, stabilite dall'articolo precedente, nonchè la tutela degli interessi dello Stato, in ordine ai vincoli imposti dallo stesso articolo, sono demandate alla Sezione demanio della III zona aerea territoriale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1931 - Anno IX
Registro n. 5 Aeronautica, foglio n. 135. — CASATI.

(130)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1930.

Disposizioni integrative delle norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1930-IX col quale furono emanate norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi;

Considerata la necessità di emanare disposizioni integrative delle norme predette:

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 10 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930-IX è sostituito dal seguente:

Esportazione in gabbioni, in ceste, in sacchi e in botti.

« Fermo l'obbligo dell'osservanza di quanto stabilito all'art. 2, è ammessa l'esportazione di aranci e di limoni in ceste, in sacchi e in botti, nonchè, per le sole spedizioni via terra, di arance in gabbioni aventi le fiancate, il fondo e il coperchio costituiti da listelli.

« Tutti gli imballaggi di cui sopra devono essere costruiti in modo da non danneggiare i frutti e devono presentare i requisiti di solidità indispensabili per sopportare il trasporto.

« Per i limoni è permessa, negli imballaggi sopra indicati, l'esportazione dei soli frutti di « terza ». A fine di protezione durante il viaggio è obbligatorio l'avvolgimento dei frutti in carta.

« Per le arance è ammessa l'esportazione in gabbioni e in ceste di frutti delle varie categorie di selezione previste all'art. 3 semprechè trattisi di frutti rispondenti ai requisiti qualitativi di cui allo stesso art. 3 e di uniformità di cui all'art. 7 con la tolleranza, a quest'ultimo riguardo, di alcuni frutti di diverso calibro per formare i « suoli ».

« Per le arance è ammessa altresì l'esportazione in gabbioni e in cesti di merce che, fermo l'obbligo dell'osservanza alle norme generali di cui all'art. 2, presenti caratteri qualitativi di massa superiori alla « terza ». Nel caso specifico deve figurare sui documenti di trasporto la indicazione « qualità mista ».

« L'indicazione di « terza » per i limoni e le arance di Sicilia e di Calabria, per le arance di Sorrento, del Salernitano e di Fondi, e per i limoni e le arance di Rodi Garganico, o di « quarta » per i limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi, deve essere apposta all'esterno dell'imballaggio e, per i limoni, anche sulla carta di avvolgimento dei frutti.

« Per merce che rientri nelle qualifiche di selezione di cui al comma precedente, non è richiesto il requisito della uniformità dei frutti di cui all'art. 7.

« Non sono ammesse all'esterno degli imballaggi e, per i limoni, sulla carta di avvolgimento dei frutti, indicazioni diverse da quelle previste all'art. 8. L'uso eventuale di tali indicazioni è regolato dalle norme di cui allo stesso art. 8 ».

Art. 2.

L'art. 11 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930-IX è sostituito dal presente:

Esportazione in vagone alla rinfusa.

« Fermo l'obbligo dell'osservanza di quanto stabilito all'art. 2, è ammessa l'esportazione di limoni e di arance in vagone alla rinfusa, purchè il carico sia eseguito a regola d'arte, con tutti gli accorgimenti atti ad assicurare la buona conservazione della merce durante il viaggio.

« Possono essere esportati in vagone alla rinfusa i frutti di « seconda » e di « terza », per i limoni e le arance di Sicilia e di Calabria, per le arance di Sorrento, del Salernitano, di Fondi, e per i limoni e le arance di Rodi Garganico, o di « terza » e di « quarta » per i limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi, purchè i frutti abbiano i requisiti prescritti rispettivamente per tali categorie di selezione. Per i limoni, a fine di protezione durante il viaggio, è obbligatorio l'avvolgimento in carta dei singoli frutti.

« E' data facoltà all'Istituto nazionale per l'esportazione di autorizzare la spedizione in vagone alla rinfusa di frutti di « primissima » e di « prima », semprechè speciali adattamenti di attrezzatura del vagone e di protezione del carico lo consentano. Per le spedizioni così autorizzate è ammesso l'uso del marchio nazionale. Esso è altresì ammesso per le spedizioni dei frutti di « seconda » per i limoni e le arance di Sicilia, di Calabria e di Rodi Garganico e per le arance di Sorrento, del Salernitano e di Fondi, e dei frutti di « terza » per i limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi, quando anche per queste siano effettuati gli adattamenti di attrezzatura del vagone e di protezione del carico sopra indicati.

« Per le arance è ammessa l'esportazione in vagone alla rinfusa di merce che, fermo l'obbligo dell'osservanza alle norme generali di cui all'art. 2, presenti caratteri qualitativi di massa superiori alla « terza ».

« Avvenuta l'ispezione del carico, agli sportelli del vagone sarà applicato un piombo od altro contrassegno metallico dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

« L'autorità doganale dovrà apporre sulla lettera di vettura la dichiarazione dell'avvenuto spiombamento del carro ogni qualvolta questo si sia verificato.

« Per tutte le spedizioni in vagone alla rinfusa i documenti di trasporto devono portare le seguenti indicazioni: nome e sede dell'esportatore, prodotto, qualifica di selezione e « qualità mista » nel caso previsto dal 4° comma del presente

articolo. Tali indicazioni, e il marchio nazionale nei casi previsti dal 3° comma del presente articolo, devono essere riportate anche sulle carte di avvolgimento dei limoni.

« Per spedizioni di limoni destinati alla produzione di derivati agrumari, purchè dirette a ditte che risultino all'Istituto nazionale per l'esportazione dedite a tale produzione, l'Istituto medesimo può consentire la deroga dall'obbligo dell'avvolgimento in carta dei singoli frutti. Per queste spedizioni, sui documenti di trasporto deve essere indicato: « Limoni per uso industriale ».

Art. 3.

All'art. 16 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930-IX « Disposizioni transitorie » è aggiunto il seguente comma:

« c) fermo l'obbligo dell'osservanza a quanto stabilito negli articoli 7, 10 e 11 circa l'avvolgimento in carta dei singoli frutti, al fine di consentire lo smaltimento dei tipi di carta già in possesso delle singole ditte esportatrici o da esse già regolarmente ordinati, è deferita all'Istituto nazionale per l'esportazione la facoltà di consentire una tolleranza sull'applicazione delle norme relative alle caratteristiche delle carte di avvolgimento dei frutti e alle diciture da stamparsi sulle stesse ».

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

(140)

DECRETO PREFETTIZIO 28 aprile 1930.
Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 11419-32069.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Ukmar fu Francesco, nato a Trieste il 23 maggio 1886 e residente a Trieste, via Torricelli n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Umari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Ukmar è ridotto in « Umari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7274)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 8 gennaio 1931, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Rocco Carlo, residente nel comune di Celenza Valfortore, distretto notarile di Foggia, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 27 marzo 1931, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 8 gennaio 1931 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio signor Carelli Egidio, residente nel comune di Crispiano, distretto notarile di Taranto, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 10 marzo 1931, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 8 gennaio 1931, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio signor Abbate Michele, residente nel comune di Napoli, distretto notarile medesimo, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 31 marzo 1931, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 16 gennaio 1930 - Anno IX

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(135) (136) (137).

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 15.

Media dei cambi e delle rendite
del 21 gennaio 1931 - Anno IX

Francia	74.83	Oro	368.52
Svizzera	369.57	Belgrado	33.80
Londra	92.711	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.691	Albania (Franco oro)	366 —
Spagna	200.37	Norvegia	5.105
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.542	Svezia	5.113
Vienna (Schillinge)	2.688	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.68	Danimarca	5.105
Romania	11.34	Rendita 3.50 %	70.50
Peso Argentino Oro	13.25	Rendita 3.50 % (1902)	65.25
Peso Argentino Carta	5.815	Rendita 3 % lordo	41.675
New York	19.099	Consolidato 5 %	80.40
Dollaro Canadese	19.07	Obblig. Venezie 3.50 %	77.40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 27).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % » »	603015 603016 603017	217 — 45, 50 87, 50	Guillot Pia fu Paolo ved. di Gruner *Edoardo*, dom. in Torino, vincolate di usufrutto.	Guillot Pia fu Paolo ved. di Gruner *Emilio-Edoardo*, dom. in Torino, vincolate di usufrutto.
Cons. 5 % »	369118 369119	80 — 330 —	Zeuli Virginia ed Antonietta, nubili, *Vincenzo* e Giuseppina, minori fu Teodosio sotto la p. p. della madre Del Lupo *Elisa* ved. di Zeuli Teodosio, dom. in Monacilioni (Campobasso), eredi indivisi del padre. La prima rendita è con usufrutto alla suddetta Del Lupo *Elisa*.	Zeuli Virginia ed Antonietta nubili, *Giuseppe-Raffaello-Arcangelo-Vincenzo-Maria* e Giuseppina, minori fu Teodosio sotto la p. p. della madre Del Lupo *Maria-Giuseppa-Elisa*, ved. ecc. come contro. La prima rendita è con usufr. alla suddetta Del Lupo *Maria-Giuseppa-Elisa*.
3.50 % »	794188 794189	1.008 — 199, 50	Zeuli Antonietta, Giovanna, *Vincenzo*, Giuseppina fu Teodosio, minori sotto la p. p. della madre Del Lupo *Elisa* fu Vincenzo, ved. di Zeuli Teodosio e Zeuli Virginia fu Teodosio, nubile, tutti eredi indivisi del padre, dom. in Monacilio (Campobasso). La seconda rendita è con usuf. vital. a Del Lupo *Elisa* fu Vincenzo, ved. di Zeuli Teodosio.	Zeuli Antonietta, Giovanna, *Giuseppe-Raffaello-Arcangelo-Vincenzo-Maria*, Giuseppina fu Teodosio, minori sotto la p. p. della madre Del Lupo *Maria-Giuseppa-Elisa* fu Vincenzo, ved. ecc. come contro. La seconda rendita è con usufr. vital. alla suddetta Del Lupo *Maria-Giuseppa-Elisa*.
»	412404	73, 50	De Crescenzi *Amalia* di Costantino, ved. di Landri Francesco, dom. in Pagani (Salerno) ipotecata	De Crescenzi *Vittoria-Amalia-Antonia-Emilia* di Costantino, ved. ecc. come contro, ipotecata.
Cons. 5 %	1282	75 —	Solimene Mario e *Giulio* fu Luigi, minori sotto la tutela di Ferrara Rosario fu Giuseppe, dom. in Vietri sul Mare (Salerno).	Solimene Mario e *Giuliano* fu Luigi, minori ecc., come contro.
Pr. Naz. 5 % » »	24645 24646 24647	25 — 25 — 55 —	Taricco Giuseppe } fu Giovanni, dom. in Taricco Fedele } Dogliani (Cuneo), con Taricco Eugenio } usufrut. vital. a Musso Rosa fu *Carlo*, ved. di Taricco Giovanni, dom. in Dogliani.	Intestate come contro; con usufr. vital. a Musso Rosa fu *Filippo*, ved. di Taricco Giovanni, dom. come contro.
Cons. 5 %	221105	5.005 —	Zanelli *Ines* fu Giulio, moglie di Malvisi Ugo fu Adolfo, dom. in Milano, vincolata.	Zanelli *Bianca-Antonietta-Tullia-Ines* fu Giulio, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	305104	350 —	Scalera Vito fu Domenico, dom. in Bari, con vincolo di usufrutto.	Scalera Vito fu Domenico, *minore sotto la p. p. della madre Bellomo Giuseppina ved. di Scalera Domenico e moglie in seconde nozze di Scalera Francesco-Paolo;* con vincolo di usufrutto.
» »	183659 192244	1.000 — 2.000 —	Zanetti Gualtiero fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre *Iacchino Angelica* fu Carlo ved Zanetti, dom. in Genova, con usufr. vital. a *Iacchino Angelica* fu Carlo predetta.	Zanetti Gualtiero fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre *Iachino Angela* ecc. come contro; con usufr. vital. alla suddetta *Iachino Angela*.
»	219432	2.100 —	Zanetti Gualtiero fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Iachino *Angelica* fu Carlo vedova di Zanetti Vincenzo; dom. in Genova, con usufr. vital. alla suddetta Iachino *Angelica*.	Intestata come la precedente e con usufr. vitalizio come la precedente.
» »	212346 119521	145 — 590 —	Scartezzini Maria, *Giorgia*, Mario e Carlo fu Eugenio, minori sotto la p. p. della madre Bassi Giovanna ved. Scartezzini, dom. in Genova.	Scartezzini Maria, *Giorgina*, Mario e Carlo fu Eugenio, minori ecc. come contro.
»	374238	425 —	Scartezzini Maria, *Giorgio*, Mario e Carlo fu Eugenio, minori ecc. come la precedente.	Scartezzini Maria, *Giorgina*, Mario e Carlo fu Eugenio, minori ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	139813 192338	675 — 1 085 —	Scartezzini *Giorgio*, Mario e Carlo fu Eugenio, minori ecc. come la precedente.	Scartezzini *Giorgina*, Mario e Carlo fu Eugenio, minori ecc. come contro.
»	198786	3.185 —	Mari *Antonietta* fu Baldassarre, moglie di Gaetano Aragona fu Angelo, dom. in Cosenza, vincolata.	Mari *Maria-Antonia* fu Baldassarre ecc. come contro.
»	104489	1.670 —	De Vivo Elisabetta fu Ludovico, moglie di Bugliari Ferdinando; Bugliari Ferdinando e Mario o Mariano di Ferdinando, minori sotto la p. p. del padre, e figli nascituri di detta De Vivo Elisabetta, tutti donatari indivisi di Michele De Vivo dom. in Santa Sofia d'Epiro (Cosenza), vincolata come dote per quanto riguarda la quota di De Vivo Elisabetta.	De Vivo Elisabetta fu Ludovico, moglie di Bugliari Ferdinando; Bugliari *Giuseppe-Renato*, Mario o Mariano e Francesco di Ferdinando, *quest'ultimo minore sotto la p. p.* del padre e figli nascituri ecc. come contro.
»	179066	690 —	Ravasio *Annibale* fu *Bortolo*, dom. in Roma.	Ravasio *Achille-Paolo-Giuseppe* fu *Bartolomeo*, dom. in Roma.
»	321071	610 —	*Sabatino* Siena fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre De Cicco Anna fu Salvatore ved. di *Sabatino* Nicola, dom. in Bari.	*Sabatini* Siena fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre De Cicco Anna fu Salvatore ved. di *Sabatini* Nicola, dom. in Bari.
3.50 %	239656	108, 50	Gossetti *Rosa* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Caterina Basso, dom. in Torino; con vincolo di usufrutto.	Gossetti *Maria-Rosa* fu Luigi, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	108160	250 —	Toscano *Adelina* fu Francesco moglie di Guscinà Domenico, dom. in Crucoli (Catanzaro), vincolata.	Toscano *Floida detta Adelina* fu Francesco, moglie ecc. come contro.
»	146466	535 —	Pellegrini Armida fu Giuseppe e fu *Nesi* Regina minore sotto la tutela di *Nesi* Felice fu Francesco, dom. in Narni (Perugia).	Pellegrini Armida fu Giuseppe e fu *Nevi* Regina minore sotto la tutela di *Nevi* Felice fu Francesco, dom. come contro.
»	181179	150 —	Episcopo Maria-Patrizia fu Luigi moglie di Corvaglia *Luigi*, dom. in Bitonto (Bari) vincolata.	Episcopo Maria-Patrizia fu Luigi, moglie di Corvaglia *Antonio-Luigi*, dom. come contro, vincolata.
3.50 %	702951	584, 50	Episcopo Maria-Patrizia fu Luigi moglie legalmente separata di Corvaglia *Luigi* fu Domenico, dom. in Lecce, vincolata.	Episcopo Maria-Patrizia fu Luigi, moglie legalmente separata di Corvaglia *Antonio-Luigi* di Domenico, dom. in Lecce, vincolata.
Cons. 5 % »	356345 356346	1.855 — 620 —	Brosio Giovanna fu *Giovanni* minore sotto la p. p. della madre Toso *Teresa* fu Domenico, ved. Brosio, dom. in Torino. La seconda rendita è con usufr. vital. a Toso *Teresa* ved. di Brosio *Giovanni*, dom. in Torino.	Brosio Giovanni fu *Pietro* minore sotto la p. p. della madre Toso *Eurosia* fu Domenico, ved. Brosio, dom. in Torino, con usufr. vital. « *la seconda rendita* » a Toso *Eurosia* fu Domenico, ved. di Brosio *Pietro*, dom. in Torino.
»	69995	545 —	Giovagnoli Marianna fu Luigi, ved. di *Collacchioni Marco*, dom. in Firenze.	Giovagnoli Marianna fu Luigi ved. di *Collacchione Giovanni Battista*, dom. in Firenze.
»	99640	360 —	Poggio Antonietta di Giovanni moglie di Fissore Giovenale, dom. in Milano; con usufr. cong. e cumul. a Poggio Giovanni fu Pietro e Rizzolo *Virginia* fu Giuseppe, dom. in Roccaverano.	Intestata come contro con usufr. cong. e cumul. a Poggio Giovanni fu Pietro e Rizzolo *Anna-Maria-Virginia* fu Giuseppe ecc. come contro.
»	87265	200 —	Corradi *Pier Giovanni* di Attilio, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Lucca.	Corradi *Giovanni-Luigi-Pietro-Francesco* di Attilio dom. in Lucca.
»	211219	155 —	Motta *Tersilla* fu Luigi minore sotto la curatela del marito Berga Secondo, dom. in Fronasco (Torino); con usufr. a Romero Angela fu Michele, ved. di Motta Luigi.	Motta *Maria-Tersilla* fu Luigi, minore ecc. come contro e con usufr. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 e 10 gennaio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(77)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.